



Città di LONATO del GARDA

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL “COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI”

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	1
Art. 2 - Competenze del Comitato Unico di Garanzia	1
Art. 3 - Composizione e durata	2
Art. 4 - Modalità di funzionamento	3
Art. 5 - Risorse e strumenti	4
Art. 6 - Comunicazione	4
Art. 7 - Disposizione finale	4
Art. 8 - Entrata in vigore	4

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Comune di Lonato del Garda, istituito ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. n. 165/2001.
2. Il Comitato ha sede presso il Comune di Lonato del Garda, esercita le sue funzioni in piena autonomia gestionale garantita dall'amministrazione.
3. Il presente regolamento costituisce atto normativo a valenza organizzativa, ed integra il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

Art. 2

(Competenze del Comitato Unico di Garanzia)

1. Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e può operare in collaborazione con la Consigliera provinciale di parità.

2. Il Comitato può esercitare le seguenti funzioni:

- a) predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne nonché prevenire l'insorgere e contrastare la diffusione di situazioni persecutorie e di violenza morale o psichica;
- b) formulare proposte di modifica e integrazione del codice di comportamento al fine di prevenire o contrastare fenomeni di mobbing o molestie sessuali;
- c) promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
- d) iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
- e) diffusione nell'ambito del personale dipendente di elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento;
- f) su richiesta dei dipendenti e dopo averli consultati adotta azioni positive o interventi:
 - nel caso sussistano casi concreti o il rischio dell'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale derivanti da condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali
 - per facilitare il reinserimento delle donne dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità
 - per favorire condizioni di benessere lavorativo e di prevenzione del verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore/lavoratrice
- g) su richiesta, esprime parere sugli atti di interesse generale riguardanti le politiche, l'ordinamento e la gestione del personale, nonché i progetti e gli interventi organizzativi e di ristrutturazione dell'ente;
- h) assolvere ad ogni altra incombenza attribuita al Comitato da leggi o da normative o derivanti da accordi sindacali;

Art. 3

(Composizione e durata)

1. Il Comitato è costituito da un componente effettivo e da uno supplente designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ente e da un pari numero di rappresentanti effettivi ed altrettanti supplenti dell'Amministrazione. Il comitato è nominato con atto del dirigente che svolge le funzioni di Presidente.
2. Il Presidente del Comitato é nominato con atto del Segretario Generale ed ha funzione di:
 - a) rappresentare il Comitato;
 - b) dirigerne i lavori;
 - c) presiedere le riunioni e coordinarne il regolare svolgimento.

3. Nel caso in cui il Presidente non possa presiedere i lavori per un periodo prolungato, il Segretario Generale nomina un nuovo Presidente.
4. Per la partecipazione dei componenti alle riunioni non è previsto alcun compenso poiché le ore prestate per il Comitato sono a tutti gli effetti orario di servizio.
5. Il Comitato resta in carica per quattro anni ed esercita le sue funzioni in regime di prorogatio sino alla costituzione del nuovo organismo.
6. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico una sola volta.

Art. 4
(Modalità di funzionamento)

1. Il Comitato adegua prevalentemente il proprio funzionamento ai principi generali delle linee guida di cui dell'art. 57, comma 4, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dall'art. 21, comma 1 della Legge 4 novembre 2010, n. 183.
2. Il Comitato è convocato dal Presidente, anche per via telematica, indicando nell'ordine del giorno i punti in discussione. Il Presidente è tenuto a riunire il Comitato anche quando lo richiede uno solo dei componenti effettivi.
3. Su richiesta unanime del CUG possono essere invitati a partecipare ai lavori del Comitato, senza diritto di voto, soggetti esperti.
4. Salvo che non sussistano ragioni di urgenza connesse all'osservanza di adempimenti adeguatamente motivate, il Comitato assume le proprie decisioni quando siano presenti tutti i componenti effettivi (o i corrispondenti supplenti) ed il Presidente. Esaurita la discussione sull'argomento trattato, previsto dall'ordine del giorno, il Presidente pone ai voti la decisione che deve essere assunta a maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Delle sedute del Comitato verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e redatto da uno dei componenti che svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Il verbale contiene le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse. Il verbale provvisorio è trasmesso a tutti i partecipanti alla riunione del C.U.G., i quali potranno chiedere eventuali modifiche o integrazioni. Il verbale definitivo viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e depositato agli atti del Comitato.
6. I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al proprio supplente. Nel caso non possa essere presente nemmeno il supplente dovrà essere data immediata comunicazione al Presidente che, salvo casi di urgenza, dispone il rinvio della seduta.
7. Nel caso un componente del Comitato risulti assente in modo ingiustificato per tre volte per la durata del mandato, verrà dichiarato decaduto e verrà sostituito con le stesse modalità con cui è stato nominato.
La sostituzione si verifica, altresì, qualora un componente presenti le proprie dimissioni, motivate, per iscritto.
8. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza od impedimento dei rispettivi titolari.

Art.5
(Risorse e strumenti)

1. Per lo svolgimento della propria attività il Comitato utilizzerà le risorse stanziare dall'Amministrazione nonché i finanziamenti previsti da leggi o derivanti da contributi erogati da soggetti di diritto pubblico e/o privato.
2. L'Amministrazione si impegna a mettere a disposizione del Comitato, in occasione delle proprie riunioni, locali idonei, il materiale e gli strumenti necessari.

Art. 6
(Comunicazione)

1. Il Comitato pubblicizza la propria attività e le proprie decisioni utilizzando strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione (portale intranet, bacheca, ecc) o effettuando specifiche iniziative.
2. Il Comitato relaziona annualmente per iscritto, entro il 30 marzo di ogni anno, sulla propria attività che deve essere trasmessa ai vertici politici ed amministrativi dell'Ente. La relazione annuale verrà inserita in un apposito spazio del portale telematico dell'Ente, contenente anche le modalità per poter contattare direttamente il Comitato. Allo scopo è predisposto un indirizzo di posta elettronica.

Art. 7
(Disposizione Finale)

1. Per quanto non espressamente citato nel presente regolamento si fa riferimento alle "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni".

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, in conformità alle prescrizioni del vigente Statuto comunale.